

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 febbraio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 26.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – anno 2020. (20R00368) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 27.

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20R00369) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). (20R00370) Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 giugno 2020, n. 46.

Commissione politiche europee e relazioni internazionali. (20R00352) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 67.

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008. (20R00345) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 68.

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018. (20R00346) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 69.

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011. (20R00347) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 70.

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002. (20R00348) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 71.

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (20R00349) Pag. 16



LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 72.

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019. (20R00350) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 73.

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia. (20R00351) Pag. 23



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 26.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – anno 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 7 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Società Capurro Ricevimenti S.r.l., per la fattura n. 38/PA RUF 3848/2019, per un importo complessivo di euro 349,00, inerente l'integrazione del servizio coffee break e buffet, nell'ambito del seminario "Diritto ambiente, subacquea e sicurezza" tenutosi il 29 novembre 2019 presso la sede della sala blu dell'Acquario di Genova.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 349,00 (trecentoquarantanove/00) per l'esercizio 2020, si provvede con le risorse per il Progetto Neptune allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 19 «Relazioni Internazionali», Programma 2 «Cooperazione territoriale», Titolo 1 «Spese correnti» che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 31 luglio 2020.

Dato a Genova, addì 31 luglio 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00368

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 27.

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnato nell'emergenza epidemologica da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 27 del 7 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge regionale:

(Omissis).

Art. 1.

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnato nell'emergenza epidemologica da COVID-19)

1. In attuazione della facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile



2020, n. 27 di incrementare fino al doppio le risorse assegnate dallo Stato, previste dal comma 1 dello stesso articolo, destinate all'incremento dei fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 9.179.641,00.

Art. 2.

Criteria e modalità

1. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse al personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale sono individuati da verbali di confronto tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali del comparto sanità e delle aree dirigenziali.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 9.179.641,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 «Tutela della Salute», Programma 01 «Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea (P1301)», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 3 agosto 2020

Data a Genova, addì 3 agosto 2020

Il Presidente: TOTI

20R00369

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 1º aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 7 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

1. All'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 6, è sostituita dalla seguente:

“a) locali indipendenti e idonei, anche se inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio;”;

b) al comma 6 bis, dopo le parole: “all'interno dei locali” sono inserite le seguenti: “o punti vendita”.

Art. 2.


Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 31/2019, è aggiunto il seguente:

“1bis. In considerazione della situazione di sofferenza finanziaria per il settore del trasporto pubblico regionale e locale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 75 per cento, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.”.

2. L'articolo 33 della l.r. 31/2019, è sostituito dal seguente:

“Articolo 33



(Fondo straordinario per interventi di manutenzione straordinaria di autoveicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico con taxi)

1. È istituito un fondo straordinario per l'anno 2020 per un importo complessivo di euro 170.000,00 per la concessione di un contributo straordinario per sostenere i costi derivanti da interventi di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria (leasing finanziario) adibiti a taxi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui all'articolo 3, del regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

2. Il contributo è concesso ai titolari di licenza di taxi, iscritti nel ruolo dei conducenti di taxi che abbiano effettuato gli interventi di cui al comma 1 nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 e sostenuto costi per un importo minimo complessivo di euro 400,00.

3. Si intendono compresi negli interventi di manutenzione straordinaria degli autoveicoli adibiti a taxi quelli finalizzati a risolvere guasti e anomalie di funzionamento non dovute all'usura, di carattere non ricorrente, a prescindere dalla data di vetustà dell'autoveicolo. In tali interventi non sono comprese le opere di manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza gli autoveicoli, quali quelle eseguite a cadenza periodica a fini di revisioni, collaudi e controlli prescritti dalla normativa vigente, come pure la manutenzione e la sostituzione dei pneumatici dovute ad usura, nonché quelle di cambio e deposito dei pneumatici da estivi a invernali e viceversa.

4. Il contributo è corrisposto nella misura pari al 50 per cento dei costi della spesa ammissibile e per un importo massimo, per ciascun richiedente, pari ad euro 500,00.

5. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, integrate con eventuali economie derivanti dal bando, per l'anno 2020, di cui all'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per ottenere il contributo i soggetti interessati possono presentare domanda alla Regione Liguria nel periodo dal 2 novembre 2020 al 15 novembre 2020. Il modello di domanda da presentare e le relative modalità, nonché ogni altro elemento necessario ai fini dell'istruttoria della concessione del contributo sono definiti con provvedimento del dirigente competente, pubblicato sul sito informatico della Regione Liguria.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 170.000,00 (centosettantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo I "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa

alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

1. Al comma I dell'articolo 3 della legge regionale 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "demolizione o ricostruzione" sono inserite le seguenti: "ovvero di manutenzione straordinaria e/o conservativa con cantieri di durata superiore ai dodici mesi, pericolosi per l'incolumità delle persone direttamente interferite e che comportino un costo complessivo superiore a euro 4.500.000,00".

Art. 4.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli I e 3 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 agosto 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00370



REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 giugno 2020, n. 46.

Commissione politiche europee e relazioni internazionali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 1° luglio 2020)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 79 dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Considerato quanto segue:

1. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel contesto europeo e nazionale richiede la riorganizzazione del sistema normativo e istituzionale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto europeo.

2. Con risoluzione 26 giugno 2017, n. 153 il Consiglio regionale si è impegnato ad istituire la sessione europea nell'ambito della propria attività, da tenersi con cadenza annuale, al fine di prevedere un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta e il Consiglio stesso in modo da definire la posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee, rafforzando in tale modo la partecipazione della Regione alla fase ascendente della formazione degli atti normativi dell'Unione europea. Nell'ambito della sessione europea è inoltre previsto, dalla richiamata risoluzione 153/2017, che siano discusse le attività relative all'adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei.

3. Con la stessa risoluzione il Consiglio si è infine impegnato a rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea.

4. Alla luce di tali indirizzi politici è opportuno inserire nello Statuto un articolo istitutivo della commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali, la quale esercita le funzioni ad essa attribuite dal regolamento interno del Consiglio regionale. Di tale commissione possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Commissione politiche
europee e relazioni internazionali.
Inserimento dell'articolo 19 bis
nello Statuto della Regione Toscana*

1. Dopo l'articolo 19 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente:

“Art. 19 bis

Commissione politiche europee e relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'articolo 18 è istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell'ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e dell'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le funzioni e la composizione della commissione, della quale possono fare parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.”.


La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 26 giugno 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00352



LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 67.

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 73 del 29 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

II CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.);

Visto il parere favorevole, di cui all'art. 46 dello statuto, espresso dalla prima Commissione consiliare nella seduta del 22 maggio 2020;

Considerato che:

1. Al fine di potenziare le funzioni di organismo intermedio che Sviluppo Toscana S.p.a. già svolge quale responsabile del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 - 2020, la presente legge estende tali funzioni con riferimento a cicli di programmazione successivi al 2020 e anche con riferimento a ulteriori fondi strutturali e di investimento europei (fondi *SIE*) rispetto al FESR;

2. Al fine di meglio allineare la disciplina della società Sviluppo Toscana S.p.a. alle disposizioni dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche alla luce della prima applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e di modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 28/2008), è necessario superare la distinzione fra le modalità di finanziamento delle attività istituzionali continuative e non continuative di Sviluppo Toscana S.p.a.; per entrambe le tipologie la presente legge riconosce un corrispettivo per l'attività svolta, determinato sulla base della valutazione di congruità di cui al sopraccitato art. 192 eliminando l'attuale previsione della corresponsione di un contributo per le attività a carattere continuativo;

3. Poiché è opportuno mantenere rilevanza a livello di remunerazione fra le due tipologie di attività della società, la presente legge prevede, in entrambi i casi, una diversa modalità di determinazione dei costi che concor-

rono, in modo diretto e indiretto, allo svolgimento delle stesse: nel caso delle attività non continuative si continua a applicare il tariffario già previsto, nel caso delle continuative si applica il dettaglio del catalogo-listino, costruito tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario. Tariffario e catalogo-listino sono approvati dalla Giunta regionale e attestano la verifica di congruità richiesta dalla normativa nazionale;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Oggetto sociale
Modifiche all'art. 2 della l.r. 28/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.), è sostituito dal seguente:

«1. La società Sviluppo Toscana S.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di «*in house providing*» di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;

b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;

c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici;


d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi *SIE*);

e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;

f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;

g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;

h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);



i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).».

Art. 2.

*Piano delle attività
Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 28/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 28/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano delle attività indica il corrispettivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo di cui al comma 2. I costi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi da corrispondere alla società. Per lo svolgimento delle attività a carattere continuativo di cui al comma 2, lettera a), i costi sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.».

2. Il comma 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 28/2008 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento definisce:

a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3, che recano la congruità in relazione all'oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;

c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.a. ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.».

3. Il comma 5 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 28/2008 è sostituito dal seguente:

«5. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui all'art. 4, comma 2, contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.».

4. Al comma 7 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 28/2008 le parole: «Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale trasmette il piano delle attività».

Art. 3.

*Autorizzazione all'assunzione di personale
Abrogazione dell'art. 6-bis della l.r. 28/2008*

1. L'art. 6 bis della legge regionale n. 28/2008 è abrogato.

Art. 4.

Finanziamento.

Sostituzione dell'art. 6-ter della l.r. 28/2008

1. L'art. 6-ter della legge regionale n. 28/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter (Finanziamento). — 1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento.

2. Sono fatti salvi eventuali contributi disposti da norme.».

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 luglio 2020

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

20R00345

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 68.

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana
n. 73 del 29 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



II CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e quinto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *z*), dello statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. È opportuno completare il quadro dei moduli unici regionali per le attività commerciali intervenendo anche nelle fattispecie residuali per le quali non siano ancora stati raggiunti accordi in sede di Conferenza unificata e per fattispecie specifiche previste dalla legge regionale;

2. È necessario rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo tra attività rivolte a un pubblico generico e attività rivolte ad una cerchia limitata di persone, come previsto dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e tenuto altresì conto della circolare Ministero dello sviluppo economico n. 3656/C del 12 settembre 2012, indirizzata alle regioni, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti;

3. È opportuno intervenire sulla durata delle iniziative nelle quali si effettua la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

4. È opportuno intervenire a disciplinare anche la tipologia dei mercatini degli hobbisti, in considerazione della diffusione e rilevanza che il fenomeno ha assunto;

5. L'aggiornamento della disciplina nazionale in tema di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori ad uso privato rende necessario l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia;

6. È opportuno eliminare la previsione secondo la quale l'organizzatore della manifestazione fieristica deve presentare, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione in quanto l'eventuale qualificazione della manifestazione è dichiarata nella SCIA;

7. È opportuno intervenire sulle disposizioni in materia di sanzioni al fine di chiarire quali siano le specifiche fattispecie ad esse soggette onde evitare difficoltà interpretative ed applicative per gli operatori;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo
della l.r. 62/2018*

1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:

«10. Al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore. Vengono stabilite regole relative alla durata degli eventi stessi.».

Art. 2.

*Modulistica
Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 62/2018*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Modulistica). — 1. I moduli relativi alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste nella presente legge, non compresi tra i moduli unici regionali approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza unificata, sono definiti con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.».

Art. 3.

*Requisiti professionali
Modifiche all'art. 12 della l.r. 62/2018*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«5-bis. La Regione incentiva la partecipazione volontaria, a proprie spese, degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5, attraverso la predisposizione di un piano annuale per la concessione di buoni formativi.».


Art. 4.

*Definizioni
Modifiche all'art. 32 della l.r. 62/2018*

1. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 62/2018 sono aggiunte le seguenti:

«*j-bis*) per hobbisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'art. 40-bis;»

«*j-ter*) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera *j-bis*);».



Art. 5.

*Attività mediante posteggio
Modifiche all'art. 35 della l.r. 62/2018*

1. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 62/2018 dopo le parole: «il titolare» sono inserite le seguenti: «, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa,»

Art. 6.

*Mercatini degli hobbisti
Inserimento dell'art. 40-bis nella l.r. 62/2018*

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Mercatini degli hobbisti). — 1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

4. Ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:

a) le generalità e la fotografia del partecipante;

b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.

7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.

8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'art. 100 in materia di pubblicità dei prezzi.

10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 11.».

Art. 7.

*Piano e regolamento comunali
Modifiche all'art. 43 della l.r. 62/2018*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 43 della legge regionale n. 62/2018 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e, nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti.».

Art. 8.

*Obbligo di regolarità contributiva
Modifiche all'art. 44 della l.r. 62/2018*

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 62/2018 sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'art. 127, comma 1, lettera e)».

Art. 9.

*Esercizio dell'attività
Modifiche all'art. 48 della l.r. 62/2018*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g)».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 48 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:


«1-ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'art. 11, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti.».

Art. 10.

*Attività temporanea
Modifiche all'art. 52 della l.r. 62/2018*

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 62/2018 dopo la parola: «consecutivi» sono aggiunte le seguenti: «o comprendenti due fine settimana consecutivi».

2. Al comma 7 dell'art. 52 della legge regionale n. 62/2018, la parola «regione» è sostituita dalla parola «ragione».



Art. 11.

Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all'art. 53 della l.r. 62/2018

1. Al numero 4 della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 62/2018 la parola «musei,» è soppressa.

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 62/2018 le parole «e sui mezzi di trasporto pubblico» sono soppresse.

3. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 62/2018 è inserita la seguente:

«*c-bis*) sui mezzi di trasporto pubblico;».

4. Il comma 5 dell'art. 53 della legge regionale n. 62/2018 è abrogato.

Art. 12.

Contenitori-distributori mobili ad uso privato. Modifiche all'art. 70 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.»

Art. 13.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche. Modifiche all'art. 81 della l.r. 62/2018

1. Il comma 5 dell'art. 81 della legge regionale n. 62/2018 è abrogato.

Art. 14.

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'art. 87 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell'art. 87 della legge regionale n. 62/2018, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle parole «quattro mesi».

Art. 15.

*Subingresso
Modifiche all'art. 90 della l.r. 62/2018*

1. Nell'alinea del comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 62/2018, dopo le parole: «e comunque» sono inserite le seguenti: «entro un anno dalla morte del titolare.».

2. Le lettere *a)* e *b)* del comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 62/2018 sono abrogate.

Art. 16.

*Pubblicità dei prezzi
Modifiche all'art. 103 della l.r. 62/2018*

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 103 della legge regionale n. 62/2018 è abrogata.

Art. 17.

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'art. 113 della l.r. 62/2018

1. Il comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:

- 1) art. 14;
- 2) art. 15, commi 2 e 3;
- 3) art. 17, comma 4;
- 4) art. 18, comma 3;
- 5) art. 19, comma 9;
- 6) art. 20;
- 7) art. 21, commi 3 e 8;
- 8) art. 23, comma 2;
- 9) art. 24;
- 10) art. 26, commi da 2 a 5;
- 11) art. 27, comma 2;

b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:

- 1) art. 29;
- 2) art. 30, commi 2, 3, 4 e 6;
- 3) art. 31;

c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;

d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:


- 1) art. 86;
- 2) art. 89;
- 3) art. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
- 4) art. 91;
- 5) art. 92, comma 1;

e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'art. 99, comma 1;

f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 100, commi 1, 3 e 4;

g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all'art. 4;

h) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. 223/2006.».



2. Dopo il comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;

b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;

c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita.»

3. Al comma 6 dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018 le parole: «lettere b), c), d), e), g) ed h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), f), g) ed h)».

Art. 18.

Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all'art. 114 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell'art. 114 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:

1) art. 48, commi 1-bis, 2, 3 4 e 6;

2) art. 50, commi 2 e 3;

3) art. 52, commi 2 e 4;

4) art. 53, commi 2 e 4;

5) art. 54, commi 2 e 4;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:

1) art. 86;

2) art. 89;

3) art. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;

4) art. 91;

c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all'art. 99, comma 1;

d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 100, commi 7, 8 e 9.»

Art. 19.

*Esecuzione coattiva
Modifiche all'art. 115 della l.r. 62/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 115 della legge regionale n. 62/2018 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 20.

*Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.
Modifiche all'art. 116 della l.r. 62/2018*

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:

1) art. 35, comma 3;

2) art. 38, comma 2;

3) art. 39;

4) art. 41, comma 4;».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:

1) art. 87, commi 1 e 3;

2) art. 89;

3) art. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«3-bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

a) partecipi alle iniziative di cui all'art. 40-bis in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 40-bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;

b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 40-bis, comma 3, consegna un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;

c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.»

Art. 21.

*Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.
Modifiche all'art. 118 della l.r. 62/2018*

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'art. 118 della legge regionale n. 62/2018 è inserita la seguente:

«a-bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all'art. 67, comma 2;».

2. La lettera e) del comma 5 dell'art. 118 della legge regionale n. 62/2018, è sostituita dalla seguente:


«e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e sub ingresso di cui ai seguenti articoli:

1) art. 88, commi 1 e 4;

2) art. 89;

3) art. 905 commi 2, 3, 5, 6 e 7;

4) art. 91.»



3. La lettera *f*) del comma 5 dell'art. 118 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«*f*) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:

- 1) art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
- 2) art. 97, comma 1;
- 3) art. 98, comma 1;
- 4) art. 99, comma 2.».

Art. 22.

Verifica pagamento tributi locali. Inserimento dell'art. 128 bis nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'art. 128 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«Art. 128-bis. (*Verifica del pagamento dei tributi locali*). — 1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.».

Art. 23.

Rateizzazione del debito sui tributi locali. Inserimento dell'art. 128-ter nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'art. 128-bis della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«Art. 128-ter. (*Rateizzazione del debito sui tributi locali*). — 1. I provvedimenti di cui all'art. 128-bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 luglio 2020

La Vicepresidente: BARNI

(*Omissis*).

20R00346

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 69.

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 50 dello Statuto;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che la regolamentazione dei profili professionali del personale degli uffici stampa degli enti pubblici siano affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 2 e 45, in tema di modalità per l'equiparazione dei trattamenti economici di dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'art. 1, comma 160, che ha inserito il comma 5-bis nell'art. 9 della legge n. 150/2000, secondo il quale: «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro»;



Viste le sentenze della Corte costituzionale 9 gennaio 2019, n. 10; 17 aprile 2019, n. 81 e 15 giugno 2020, n. 112;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto tra L'Agenda per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali in data 21 maggio 2018 e, in particolare, l'art. 18-*bis* per l'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e la relativa dichiarazione congiunta n. 8 secondo la quale, con riferimento al citato articolo, «le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria»;

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), per l'applicazione, tra l'altro, al personale con funzioni di giornalista in servizio presso le agenzie di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale»);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 43/2006, nell'istituire le strutture speciali per le attività di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 150/2000, ha provveduto, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della medesima legge n. 150/2000, a riconoscere al personale giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, l'applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni contrattuali di cui al CNLG. Successivamente la legge regionale n. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, stabilendo che al relativo personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CNLG e abrogando conseguentemente le disposizioni della legge regionale n. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenda di informazione dello stesso;

2. Nell'anno 2018, il CCNL funzioni locali 2016-2018 ha previsto l'istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di «giornalista pubblico», cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;

3. Con la dichiarazione congiunta n. 8 al sopracitato CCNL si è definita la necessità di un'apposita sequenza contrattuale, da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, per l'adozione di una specifica regolazione di raccordo per la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento;

4. La sentenza della Corte costituzionale n. 10/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio n. 9/2017 nella parte in cui prevede l'applicazione del CNLG nei confronti del personale giornalista, iscritto all'albo dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e la sentenza della Corte costituzionale n. 81/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5/2018, nella parte in cui, analogamente, prevedeva l'applicazione al personale giornalistico del contratto giornalistico;

5. La sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 7/2001, nella parte in cui prevede l'applicazione al personale giornalista dell'ente del CNLG;

6. Alla data di approvazione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l'equiparazione indicata;

7. Solo con la legge n. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha provveduto, nelle more dell'adozione della regolamentazione contrattuale citata, a fornire indicazione in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL, in particolare prevedendo il possibile mantenimento del «trattamento in godimento» e, quindi, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno «*ad personam*» riassorbibile, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001, e rinviando nuovamente, a tal fine, alla futura disciplina contrattuale;

8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell'inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte costituzionale che, con la sopracitata sentenza n. 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;

9. Nel perdurare della vigenza della legge regionale n. 43/2006 e della legge regionale n. 9/2011, la Regione Toscana si è attivata, nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all'intervento contrattuale, per la de-



finizione delle modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione al disposto normativo e contrattuale, fornendo, anche a fini deflattivi del contenzioso, adeguata certezza in merito alle citate modalità;

10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell'attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;

11. Nelle more dell'adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti all'inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in servizio presso l'Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell'ambito del CCNL funzioni locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 43/2006;

12. L'intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell'ambito della proposta di rendiconto per l'anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell'adunanza plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate legge regionale n. 43/2006 e legge regionale n. 9/2011, per quanto le medesime prevedono in ordine all'applicazione del CNLG al personale giornalista, ed a tali rilievi promossi dalla Magistratura contabile la presente legge intende fornire adeguato riscontro;

13. Alla luce di quanto sopra esposto, relativamente ai nuovi principi in tema di inquadramento del personale giornalistico, appare necessario modificare la disciplina organizzativa dell'ufficio stampa del Consiglio regionale contenuta nella legge regionale n. 9/2001;

14. L'equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di «*reformatio in pejus*»;

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale giornalista


1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale»), cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno «*ad personam*», ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell'attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge n. 160/2019, le tabelle di equiparazione, l'organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo.

4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all'inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.

5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL per l'attuazione dell'art. 18-*bis* del CCNL funzioni locali 2016-2018 e dell'art. 1, comma 160, della legge n. 160/2019.



Art. 2.

Dotazione organica

1. La dotazione organica dell’Agenzia di informazione degli organi di governo, approvata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 43/2006, e la dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale confluiscono, incrementandole, rispettivamente nella dotazione organica della Giunta regionale e nella dotazione organica del Consiglio regionale. Per il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate nel numero di unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Fondo salario accessorio del personale del comparto

1. Il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stabilmente incrementato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera d), del CCNL funzioni locali 2016/2018, dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno «ad personam» di cui all’art. 1, comma 2, oltre a quanto stanziato nell’esercizio 2019 per le retribuzioni variabili del personale di cui all’art. 1, comma 1, limitatamente al numero di unità di cui all’art. 2.

Art. 4.

Responsabile dell’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 43/2006.

1. L’art. 3 della legge regionale n. 43/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Responsabile dell’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione). — 1. La responsabilità dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell’amministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, del requisito dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. L’incarico di responsabile dell’Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l’esercizio di altra attività professionale.

3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell’amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

4. L’incarico di responsabile dell’Agenzia è attribuito con decreto del direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale n. 1/2009.

5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all’art. 9 della legge regionale n. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell’Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l’informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l’attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del responsabile dell’Agenzia nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 68 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011).».

Art. 5.

Funzioni. Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 9/2011

1. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 9/2011 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All’inizio di ciascuna legislatura, l’Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l’attività di informazione cui il settore è preposto.».

Art. 6.

Organizzazione. Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 9/2011

1. L’art. 3 della legge regionale n. 9/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Organizzazione). — 1. All’ufficio stampa è assegnato personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all’art. 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell’attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all’adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all’efficace svolgimento dei compiti dello stesso.

2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.».



Art. 7.

*Responsabile dell'ufficio stampa.**Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2011*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Responsabile dell'ufficio stampa*). —

1. L'incarico di responsabile dell'ufficio stampa è conferito dal segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo art. 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69/1963.

3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2009, in particolare:

a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;

b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'art. 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.».

Art. 8.

*Inquadramento del personale giornalistico.**Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2011*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Inquadramento del personale giornalistico*). — 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 68 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge

regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno *ad personam*, ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 2, comma 2, limitatamente al periodo dalle parole: «assunti a contratto» alle parole: «ruolo regionale»; l'art. 4, comma 4 e l'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 43/2006.

b) gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9/2011.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2020

La Vicepresidente: BARNI

(*Omissis*).

20R00347



LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 70.

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e, in particolare, l'art. 156, comma 1;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla legge regionale n. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e, in particolare, della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 32/2002.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione di quanto previsto dall'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria an-

che in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2-bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2020

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

20R00348

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 71.

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

Vista l'art. 4, lettera m-bis), dello statuto che tra le finalità prioritarie perseguite dalla regione stabilisce «la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi»;

Visti gli articoli 58, 59 e 62 dello statuto sui principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);



Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'art. 4, lettera m *bis*), dello statuto sulla tutela dei beni comuni, occorre definire principi e disposizioni sulla tutela di questa particolare categoria di beni, che vanno assumendo sempre più rilevante importanza, anche per valorizzare le iniziative dei cittadini associati a favore delle comunità dove vivono;

2. Occorre altresì dettare criteri cui improntare una corretta gestione di questa tipologia particolare di beni, nonché individuare una serie di strumenti quali, banca dati dei beni comuni e delle esperienze in essere, agevolazioni per l'utilizzazione dei beni, confronti pubblici ecc., funzionali al raggiungimento degli scopi della presente legge;

3. In attuazione dei principi di sussidiarietà sociale, particolare importanza riveste lo strumento del patto di collaborazione, ossia l'accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune;

4. La presente legge prevede un regolamento attuativo per i beni regionali e rispetta l'autonomia degli enti locali nella gestione dei beni comuni prevedendo che essi, nell'ambito della propria autonomia, possano adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della legge e che, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare quello regionale per i loro beni;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione ai sensi degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e in particolare dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dà attuazione al principio di sussidiarietà sociale di cui agli articoli 58 e 59 dello statuto, favorendo la cittadinanza attiva, promuovendo la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e coinvolgendo soggetti sociali ed imprenditoriali;

2. Con la presente legge la regione dà altresì attuazione all'art. 4, lettera m-*bis*), dello statuto sulla tutela e la valorizzazione dei beni comuni e delinea principi per la loro gestione e fruizione in Toscana per le seguenti finalità:

a) tutela del benessere di tutte le persone presenti sul territorio regionale, nonché della vita delle generazioni future;

b) promozione della coesione sociale e dello spirito di mutua collaborazione tra pubblica amministrazione, cittadinanza attiva e altre formazioni sociali;

c) rivitalizzazione degli strumenti della democrazia rappresentativa.

3. Gli enti regionali e locali applicano la presente legge operando secondo principi di trasparenza, e imparzialità e assicurano il più ampio coinvolgimento delle espressioni di cittadinanza attiva.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) beni comuni: i beni intesi quali beni materiali, immateriali e digitali, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, gestione e manutenzione dei beni comuni;

c) gestione condivisa: uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;

d) rigenerazione: recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;

e) enti regionali: la regione, le aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale, gli enti e organismi dipendenti dalla regione;

f) enti locali: comuni e province toscane, città metropolitana di Firenze, loro consorzi, associazioni e agenzie, i loro enti e organismi dipendenti o strumentali, gli enti gestori dei beni di uso civico di cui al capo II della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).


Art. 3.

Principi

1. Ai fini della presente legge, la regione riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore di cui alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).

2. Gli enti regionali si conformano alle disposizioni della presente legge, anche mediante l'adozione di regolamenti; gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, possono adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della presente legge.

3. Gli interventi di cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non sostituiscono i servizi essenziali garantiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.



4. I soggetti di natura imprenditoriale, quando coinvolti nella cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non ne ricavano vantaggi economici, diretti o indiretti.

5. Le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni, svolte in attuazione della presente legge, non sostituiscono in alcun modo le attività di lavoro e la professionalità delle persone che operano nei settori tradizionali e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

6. La regione, gli enti regionali e locali, riconoscono il valore della formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della collaborazione civica.

7. L'attività programmatica e amministrativa della regione è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.

8. La presente legge non si applica agli interventi di sussidiarietà orizzontale e al baratto amministrativo di cui, rispettivamente, agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 4.

Criteri

1. La collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni osserva i seguenti criteri, anche in attuazione dello statuto:

a) semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni, a tutti i livelli, e realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;

b) responsabilità, nell'accezione di collaborazione che risulti orientata alla produzione di risultati utili, al mantenimento della finalità pubblica del bene comune e sia effettivamente orientata a perseguire l'interesse generale e ad avere un impatto positivo sulle comunità locali in termini di coesione sociale;

c) cooperazione e inclusività, in quanto gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, attengono a una organizzazione cooperativa, inclusiva e non di mercato, della vita associata e, pertanto, non sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;

d) pari opportunità fra donne e uomini e valorizzazione della differenza di genere, rifiuto di ogni discriminazione;

e) sostenibilità, per il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale;

f) adeguatezza e differenziazione, affinché le forme di collaborazione tra cittadini, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati, avvicinino ai cittadini, nella più ampia misura, l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche;

g) sussidiarietà sociale, per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e per favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;

h) promozione di piattaforme informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni.

2. Gli enti regionali e gli enti locali garantiscono l'osservanza dei criteri di cui al presente articolo e monitorano a tal fine la gestione dei beni comuni, nonché l'attuazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 8.

Art. 5.

Cittadini attivi

1. Tutti coloro che vivono sul territorio regionale sono soggetti attivi, sia come singoli, sia attraverso formazioni sociali, per iniziative di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni e, in particolare, possono:

a) avanzare proposte e assumere iniziative per il governo collaborativo di beni comuni;

b) rivolgere istanze, agli enti regionali ed agli enti locali, per segnalare omissioni o inerzie nell'esercizio dei poteri amministrativi sui beni comuni;

c) mettere a disposizione beni di loro proprietà affinché siano presi in considerazione ai fini dell'attuazione della presente legge.

2. I soggetti associativi che intendono svolgere le attività oggetto della presente legge rispettano i valori della Costituzione e osservano i criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale.

3. I cittadini attivi si impegnano a gestire il bene comune assegnato secondo i principi e le procedure della presente legge.

Art. 6.

Stato di abbandono degli immobili e banca dati

1. Lo stato di abbandono costituisce ostacolo alla realizzazione di equi rapporti sociali e alla migliore riproduzione del patrimonio territoriale, nella sua qualità di bene comune ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).


2. La Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 9, la costituzione della banca dati pubblica dei beni comuni, implementata dalle segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed organizzata in sezioni che distinguono:

a) i beni comuni presenti nel territorio regionale;

b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i);

c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con gli enti regionali e gli enti locali.



Capo II

PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA CIVICA

Art. 7.

Regolamento

1. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, prevede:

a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni, nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;

b) il dettaglio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'art. 8, con previsione di tempi certi;

d) procedure di consultazione pubblica sia per l'individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;

e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;

f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;

g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;

h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;

i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;

l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.

2. La regione adotta il regolamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; gli enti regionali adottano il proprio regolamento nei sessanta giorni successivi.

Art. 8.

Patti di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è l'accordo con il quale i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune, programmando e progettando insieme le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione. Il patto di collaborazione è sottoscritto dai soggetti singoli, associati o, comunque, riuniti in formazioni sociali anche informali. In tale ultima ipotesi, le persone che sottoscrivono il patto di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l'ente, la formazione sociale interessata.

2. Gli enti pubblici possono assegnare in uso beni comuni di cui sono proprietari ovvero promuoverne l'assegnazione in uso da parte dei soggetti privati proprietari.

3. Il patto definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) la durata della collaborazione, di regola non inferiore a due anni e non superiore a nove anni;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;

f) le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti pubblici, compresi casi e modi di eventuale utilizzo dei pubblici dipendenti, modulate in relazione al valore generativo che la collaborazione potenzialmente riveste;

h) le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;

i) l'eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;

l) le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;

m) i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;

n) i casi e le modalità di recesso unilaterale;

o) le modalità di modifica del patto;

p) forme e modalità di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo, esclusa ogni forma di sponsorizzazione;

q) l'eventuale svolgimento di attività economiche di carattere accessorio e senza fine di lucro, per l'autofinanziamento delle azioni e degli interventi previsti dal patto;

r) le eventuali forme di pubblicità come l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate.

4. Il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 3, lettera *h)*, devono contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;


c) risultati raggiunti, evidenziando la generazione di impatti positivi sulla comunità locale e sui beni comuni oggetto del patto e sulla cultura della cura condivisa dei beni comuni;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Il patto di collaborazione:

a) può prevedere l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà degli enti pubblici;

b) può stabilire che gli enti pubblici assumano direttamente oneri per la realizzazione di azioni e interventi o per le spese relative alle utenze o ad interventi di manutenzione;



c) non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a carico degli enti pubblici.

6. Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica l'art. 11 della medesima legge n. 241/1990.

7. Qualora il patto di collaborazione preveda lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, si applica l'art. 15 della legge regionale n. 65/2020.

8. Qualora il patto di collaborazione preveda interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ad opera di cittadini, lo stesso è stipulato con un ente del Terzo settore che assume gli obblighi di cui all'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 9.

Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

1. Ai fini della implementazione della banca dati di cui all'art. 6, comma 2, gli enti locali trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti alla cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.

2. Gli enti regionali e gli enti locali diffondono le informazioni sui contenuti della presente legge e sui patti di collaborazione stipulati e mettono a disposizione la relativa documentazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché tramite ogni altra forma di comunicazione istituzionale.

Capo III

FORME DI SOSTEGNO AL GOVERNO COLLABORATIVO

DEI BENI COMUNI

Art. 10.

Autofinanziamento, esenzioni ed agevolazioni, utilizzo di beni pubblici

1. La regione, e gli enti locali, rispettivamente nell'esercizio delle proprie competenze normative e regolamentari in materia di tributi e imposte, possono prevedere esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

Art. 11.

Confronto pubblico

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione organizza un incontro pubblico, invitando i cittadini attivi in modo da assicurarne la più ampia partecipazione e i rappresentanti degli enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione.

2. La regione, nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, promuove il confronto tra i soggetti invitati al fine di valutare gli effetti della legge ed acquisire proposte di modifica.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esperienze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni già avviate si adeguano alla presente legge mediante sottoscrizione di un patto di collaborazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici convocano le parti interessate per la verifica di coerenza con la presente legge e, in caso di difformità, possono trasformare i negozi eventuali di concessione in patti di collaborazione ai sensi dell'art. 8, senza sospendere o pregiudicare le esperienze in essere nelle more della conclusione del patto.

3. Gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2020

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

20R00349

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 72.

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020)


IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *n*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);

Considerato quanto segue:

1. È necessario ampliare la portata dell'intervento originariamente previsto a sostegno della razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, prevedendo anche la possibilità di concedere a singole società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, nonché a società che erogano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico, le agevolazioni del fondo costituito ai sensi della l.r. 57/2019, tenuto conto che il ruolo di dette società, quali attori del trasferimento tecnologico, è meritevole del sostegno pubblico. Le società in questione, potenziali beneficiarie dell'agevolazione, non sono solo quelle già indicate dalla l.r. 57/2019 ai fini del processo di razionalizzazione, ma sono anche le società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché le società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;

2. È necessario confermare che le agevolazioni possono essere concesse dal fondo nella forma dell'assunzione di partecipazioni, oppure nella forma del prestito, oppure del contributo a fondo perduto;

3. È necessario modificare in parte la natura delle risorse assegnate al fondo per il trasferimento tecnologico le quali, per la quota dedicabile alla concessione del contributo a fondo perduto, passano da conto capitale a parte corrente, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di intervento del fondo in funzione delle diverse finalità ammissibili al contributo stesso. Si rileva, infatti, come i potenziali destinatari degli interventi abbiano esigenze varie meritevoli di sostegno: non solo afferenti a progetti di investimento, ma anche al miglioramento gestionale;

4. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al titolo della l.r. 57/2019

1. Il titolo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico), è sostituito dal seguente: "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole

società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico".

Art. 2.

Modifiche al preambolo della l.r. 57/2019

1. Dopo il punto 6 del preambolo della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

"6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l'operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;"

Art. 3.

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2019

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

"1 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, la Regione può incentivare anche singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;"

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 57/2019 dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 1 bis".

Art. 4.


*Fondo per il trasferimento tecnologico.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57/2019 dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 1".

Art. 5.

*Ulteriore operatività del fondo
per il trasferimento tecnologico*

Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 57/2019



1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

*Ulteriore operatività del fondo
per il trasferimento tecnologico*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 bis, il fondo di cui all'articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo:

a) le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico i cui ricavi per tali attività siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi;

b) le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi.

3. Il valore dei ricavi indicato al comma 2, nonché l'operatività esclusiva o prevalente di cui al comma 1, sono attestati da un revisore legale iscritto nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 germaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L'operatività è prevalente se almeno il 51 per cento del fatturato è realizzato in Toscana.

4. Il fondo interviene nelle forme previste dall'articolo 2, comma 2. In caso di conferimento di capitale, l'agevolazione consiste nell'assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di sette anni.

5. Qualora il fondo intervenga a favore di società tra quelle elencate all'articolo 2, comma 3, lettera b), non deve essersi verificata la dismissione prevista all'articolo 5, comma 2.”.

Art. 6.

*Normativa di riferimento.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 57/2019, dopo le parole: “Gli incentivi economici di cui all'articolo 2”, sono aggiunte le seguenti: “e all'articolo 2 bis”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 57/2019 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli incentivi economici di cui all'articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli di cui al comma 1, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.”.

Art. 7.

*Commutazione dell'intervento del fondo.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2019 dopo le parole: “Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell'articolo 2, oppure un settennio nel caso di intervento ai sensi dell'articolo 2 bis, o qualora i soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 2 e 2 bis siano stati oggetto di ingresso di altri soci, con relativo aumento di capitale.”.

Art. 8.

*Norma finanziaria.
Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019*

1. L'articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte, per l'importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l'importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 —2022, annualità 2020.


2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.

-- in aumento, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.

3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si



fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022.

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2020

La Vicepresidente: BARNI

(*Omissis*).

20R00350

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 73.

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario dettare disposizioni normative, nelle more del completamento del processo di ricognizione e accertamento delle occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e delle reti per l'approvvigionamento idropotabile, gestite dai gestori del servizio idrico integrato, per individuare un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere, oltre che le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni pregresse nelle more del rilascio del titolo concessorio;

2. Si rende necessario individuare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni;

3. Ai fini dell'approvazione degli accordi con i gestori del servizio idrico integrato, con legge regionale è necessario determinare l'indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, oltre al contenuto degli accordi medesimi;

4. È necessario, inoltre, in seguito all'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, effettuata mediante la del. c.r. 41/2020, disporre che tale individuazione abbia immediata efficacia e che si applichi anche ai



procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 novembre 2020, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l'importo dell'indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.

4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GEOTERMIA

Art. 2.

Applicazione della disciplina delle aree non idonee

1. L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2020


La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

20R00351

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 2 1 3 *

€ 2,00

